



## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### LA PRIMA PRESIDENTE

1. – Nel corso di un giudizio in materia di locazione promosso da una società locatrice di un immobile al fine di conseguire la risoluzione del relativo contratto e la condanna del conduttore al rilascio del bene, avendo il convenuto proposto domanda riconvenzionale per la restituzione dell'importo, maggiorato degli interessi legali, versato a titolo di deposito cauzionale, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 giugno 2023 (RGN 12668/2023), ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c., per la risoluzione della questione attinente alla sussistenza o meno – nelle controversie ricomprese nelle materie elencate dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (decreto legislativo oggetto di modificazioni ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ma non per quanto attiene ai primi due commi dell'art. 5) - di un obbligo di procedere alla mediazione, *ex art. 5, comma 2, del citato d.lgs. n. 28/2010*, nel caso della proposizione di una domanda riconvenzionale ove una mediazione sia stata già ritualmente effettuata, anteriormente alla prima udienza, in relazione alla sola domanda principale.

Il Tribunale rimettente sostiene che i primi due commi dell'art. 5 citato non chiariscono univocamente se e a carico di quale parte il suddetto onere incomba, e quali siano le conseguenze della relativa, omessa ottemperanza, tanto che sarebbe possibile delineare ben cinque scenari interpretativi, tutti astrattamente compatibili con la lettera della legge e, peraltro, rinvenibili, in buona parte, nella giurisprudenza di merito che si è pronunciata *in medias res*.

Lo stesso Tribunale di Roma evidenzia, inoltre, che non si rinvergono arresti del giudice di legittimità sulla specifica questione, essendosi la Corte di cassazione occupata del diverso tema dell'onere di introduzione della mediazione in ipotesi di decreto ingiuntivo (Cass, Sez. Un., sentenza n. 19596 del 18/09/2020) ovvero della fattispecie, solo in parte analoga, del tentativo di conciliazione in materia di controversie agrarie, *ex art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Cass., Sez. III, sentenza n. 15802 del 28/07/2005; Cass., Sez. III, sentenza n. 16281 del 10/06/2019)*.

Le cinque soluzioni che il giudice rimettente prospetta sono le seguenti: *a)* una prima soluzione sarebbe quella di ritenere che l'onere di instaurare (nuovamente) il procedimento di mediazione, a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, compete pur sempre all'originario

attore/ricorrente, di modo che al relativo inadempimento conseguirebbe l'improcedibilità dell'intero giudizio; *b*) una seconda soluzione, farebbe gravare l'onere di dar corso alla mediazione sulla domanda riconvenzionale (*rectius*, sull'intera controversia così come rimodulata dall'avvenuta proposizione di tale domanda) su entrambe le parti, con la conseguenza che la relativa omissione darebbe luogo all'improcedibilità della sola domanda riconvenzionale; *c*) una terza soluzione vorrebbe radicalmente improcedibile la domanda riconvenzionale per il sol fatto di non essere stata introdotta dal convenuto già in sede di procedimento di mediazione sulla domanda principale, impedendo, così, anche l'intervento "suppletivo" del giudice; *d*) una quarta soluzione sarebbe quella di ritenere superfluo l'esperimento del procedimento di mediazione a seguito della proposizione della riconvenzionale, essendo sufficiente quello già svoltosi in ordine alla domanda principale; *e*) una quinta, e ultima, soluzione farebbe leva sul profilo soggettivo e imporrebbe la necessità della rinnovazione della mediazione nel solo caso in cui la domanda riconvenzionale del convenuto determini una modificazione della compagine soggettiva del processo, mediante la chiamata in causa, l'intervento volontario o *iussu iudicis* di altre parti, "portatrici d'interessi diversi e bisogni ulteriori rispetto a quelle originarie".

2. – Sussistono i presupposti di ammissibilità della questione oggetto dell'ordinanza *ex art. 363 bis* c.p.c. come sopra articolata.

La questione, anzitutto, è rilevante ai fini della definizione, almeno in parte, del giudizio di merito, investendo il tema della relativa procedibilità e delle modalità di prosecuzione del giudizio medesimo.

Essa, inoltre, è questione esclusivamente di diritto processuale, non condizionata da un giudizio di fatto legato alla peculiarità della fattispecie.

Né si rinvencono pronunce di questa Corte che abbiano affrontato *ex professo* la specifica questione in relazione alla normativa implicata (art 5 del d.lgs. n. 28/2010), potendosi individuare soltanto taluni orientamenti in tema di tentativo di conciliazione in materia di controversie agrarie (art. 46 della legge n. 203/1982, poi abrogato dal d.lgs. n. 150/2011, il cui art. 11 riproduce il testo del citato art. 46 senza significative alterazioni) che danno rilievo alla accessorietà o meno della domanda riconvenzionale rispetto a quella principale, così da rendere obbligatorio l'esperimento del tentativo anche per la prima nel caso di ampliamento dell'ambito della controversia (Cass., Sez. III, sentenza n. 19436 del 15/07/2008; Cass., Sez. III, sentenza n. 15757 del 10/07/2014; Cass., Sez. 6-III, ordinanza n. 33379 dell'11/11/2022).



La questione presenta gravi difficoltà interpretative, essendo possibili plurime letture della norma di riferimento, come evidenziato dallo stesso giudice rimettente nell'elencazione delle diverse opzioni ermeneutiche al riguardo seguite dalla giurisprudenza di merito.

La questione, infine, è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, ossia in tutti quelli oggetto di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 nei quali sia stata proposta domanda riconvenzionale anch'essa su materia rientrante nel novero di quelle indicate dall'art. 5, comma 1, del citato d.lgs.

3. – La questione deve essere assegnata alle Sezioni Unite civili in quanto di natura processuale e suscettibile di porsi in tutte le materie elencate dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, le quali intercettano, trasversalmente, la competenza tabellare della Prima, della Seconda e della Terza Sezione civile.

P.Q.M.

Visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., assegna la questione sollevata con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite civili per l'enunciazione del principio di diritto.

Roma, 5 luglio 2023

La Prima Presidente  
Margherita Cassano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... = 7 LUG. 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Paola Francesca Campoli*

